

(decreto legislativo sulle risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali);

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Va ora sottolineato che le disposizioni sul federalismo fiscale municipale introdotte dal citato decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” hanno avuto impatto, in particolare, sul finanziamento delle funzioni dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e sulla struttura delle entrate degli enti locali.

La riforma per il finanziamento dei comuni è stata prevista in una prima fase transitoria in un arco temporale comprendente il triennio 2011- 2013 attraverso la soppressione della prevalenza dei trasferimenti statali e la contestuale devoluzione ai comuni del gettito o di quote di gettito della fiscalità immobiliare derivante da tributi relativi al comparto immobiliare (imposta di registro e di bollo, imposte ipotecarie e catastali, imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari con esclusione del reddito agrario, imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti); la riforma ha altresì previsto l’attribuzione ai comuni anche di risorse a titolo di compartecipazione al gettito dell’Iva.

Le imposte devolute sono andate ad alimentare un Fondo sperimentale di riequilibrio, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione della fiscalità immobiliare. La durata di tale fondo è stata stabilita in tre anni e, comunque, sino alla data di attivazione del Fondo perequativo di cui all’articolo 13 della legge n. 42 del 2009.

Con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2011, in applicazione dell’articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 - previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali - sono state stabilite le modalità di attribuzione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, determinato, per l’anno 2011, in complessivi 8.375.914.591,29 euro, nonché le quote del gettito di tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione, del quale si tratterà più diffusamente nel paragrafo avente per oggetto i Trasferimenti erariali agli enti locali e le entrate da federalismo fiscale municipale.

Vi è poi una seconda fase, a regime a decorrere dall’anno 2014, nel corso della quale è stata prevista l’introduzione nell’ordinamento fiscale dell’imposta municipale

propria (IMU)² in modo da sostituire, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati nonché l'imposta comunale sugli immobili.

Nell'ambito delle complessive disposizioni di riforma è stato anche previsto:

- la possibilità - per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - di istituire l'imposta di soggiorno (art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011) il cui gettito è da destinare al finanziamento di interventi nel settore turistico, ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali³;
- la graduale cessazione, a decorrere dall'anno 2011, della sospensione del potere dei comuni di istituire, ovvero di aumentare nel caso sia stata già istituita, l'addizionale Irpef, ciò che è avvenuto in una prima fase con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e successivamente con l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 facendo salve le deliberazioni dei comuni adottate in vigore del predetto articolo.
- la revisione dell'imposta di scopo (art. 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011);
- l'incentivazione della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, con l'incremento dal 50% al 100%, per gli anni 2012, 2013 e 2014 (in applicazione dell'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), della quota da assegnare ai comuni del gettito derivante da tale attività.

I trasferimenti erariali agli Enti Locali e le entrate da federalismo fiscale municipale

Con il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010 è stata determinata la riduzione dei trasferimenti spettanti, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esso ha previsto la riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province dal Ministero dell'interno in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno, in misura pari a

² L'applicazione dell'IMU è stata poi anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014 e quindi posta a regime dall'anno 2015, estendendo la base imponibile alla tassazione dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

³ In dettaglio, l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che con regolamento da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, venga dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012.

In particolare, la riduzione dei trasferimenti è stata operata in misura pari:

- a ciascuna provincia, per un ammontare pari al 22,934%, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, costituito dal totale generale dei trasferimenti erariali attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con alcune esclusioni;
- a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per un ammontare pari all'11,722%, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, costituito dal totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con l'esclusione di poste di modesto ammontare che non costituiscono trasferimenti erariali.

Nel corso dell'anno 2011 sono poi intervenute, con l'emanazione del citato decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, specifiche e sostanziali modifiche al sistema di finanziamento dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sulla base dei lavori svolti in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff).

Invero, già con la relazione Copaff presentata in data 30 giugno 2010, erano state individuate le tipologie di trasferimento da sopprimere per essere sostituite da entrate devolute (i cosiddetti trasferimenti fiscalizzabili) e quelle di cui mantenere l'attribuzione, in quanto riconducibili alla nozione di "contributi speciali" dalla Costituzione, ripreso dalla legge di delega n. 42 del 2009 in considerazione della loro specialità (i cosiddetti trasferimenti non fiscalizzabili).

I successivi lavori svolti dalla Copaff e conclusisi con il documento del 14 aprile 2011 hanno consentito di aggiornare le precedenti risultanze di cui alla relazione del 30 giugno 2010 e di individuare un dettagliato quadro di riferimento delle risorse da fiscalizzare e non fiscalizzare, con i relativi importi, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario⁴.

Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011) recependo anche i lavori svolti in sede Copaff, i trasferimenti erariali dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011 sono stati ridotti in misura pari a 11.264.914.591,29 euro, in corrispondenza del totale delle risorse attribuite ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale, per compartecipazione IVA e per fondo sperimentale di riequilibrio. I contributi erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario non fiscalizzati sono stati definiti nell'importo complessivo di 610.568.756,46, per essere assegnati nella spettanza a titolo di trasferimenti ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2002⁵.

⁴ Gli atti completi di tali lavori sono disponibili sulle pagine del sito internet della citata Commissione.

⁵ La tempistica di attribuzione di tali trasferimenti è stata dettagliatamente riportata nella RGE 2009.

L'assegnazione delle risorse a ciascun comune a titolo di compartecipazione Iva ha avuto luogo, in prima applicazione, sulla base del gettito per regione suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune, come disposto dal DPCM del 17 giugno 2011 che ha fissato anche l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario in misura pari al 2,58% del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2011, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie nonché della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 (come si è già anticipato) e in applicazione dell'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, sono state altresì stabilite le modalità di attribuzione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, nonché le quote del gettito di tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.

Il fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con il gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011, è stato, pertanto, determinato, per l'anno 2011, in complessivi 8.375.914.591,29 euro. Le modalità di riparto sono state differenziate in relazione alla dimensione demografica degli enti interessati e definite con riferimento alla spettanza figurativa dei trasferimenti degli enti⁶, con le seguenti modalità:

- ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito:
 - a) un importo a valere sulla quota parte del 30% del fondo sperimentale di riequilibrio, in relazione al numero dei residenti alla data del 31 dicembre 2009;
 - b) un importo destinato a garantire risorse in misura pari, complessivamente, alla spettanza per il singolo ente dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo per l'anno 2011 (tranne che per gli enti per i quali l'attribuzione a titolo di compartecipazione al gettito dell'Iva, sommata a quella di cui alla lettera a), fosse pari o superiore alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati).

Ciò al fine di assicurare a tali enti un ammontare di risorse a titolo di compartecipazione Iva e fondo sperimentale di riequilibrio almeno pari a quelle che sarebbero state attribuite con il sistema dei trasferimenti precedentemente vigente.

⁶ Per spettanza figurativa si intende il valore dei trasferimenti che sarebbero spettati agli enti locali se fosse stato confermato il precedente sistema di finanziamento.

- ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito:
 - a) un importo a valere sulla quota parte del 30% del fondo sperimentale di riequilibrio, in relazione al numero dei residenti alla data del 31 dicembre 2009;
 - b) un importo che ha come base il 10% del fondo medesimo, assegnato in proporzione al peso di ciascun comune dei tributi immobiliari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011. L'importo complessivamente dovuto a ciascun comune a titolo di compartecipazione al gettito dell'Iva e per le assegnazioni a valere sul fondo di riequilibrio non poteva essere superiore al 110% della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati dell'anno 2011, fatto salvo che tale soglia venga superata con l'attribuzione di compartecipazione al gettito dell'Iva, sommata all'assegnazione di cui alla lettera a), in base al numero dei residenti alla data del 31 dicembre 2009.

Dati specifici ed analitici possono essere rinvenuti sulle pagine del sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno (www.finanzalocale.interno.it).

È stata confermata nell'anno 2011, anche per i comuni delle regioni a statuto ordinario, l'attribuzione dei contributi per gli interventi dei comuni e delle province, precedentemente denominati come contributi per lo sviluppo degli investimenti (ora denominati contributi per gli interventi dei comuni e delle province), e ciò in considerazione che gli stessi costituiscono i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e, rientranti in quanto tali, nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009.

Per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e per le amministrazioni provinciali è stato, invece, confermato il previgente regime dei trasferimenti erariali agli enti locali. Ciò in applicazione dell'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'articolo 2, comma 45, della legge del 26 febbraio 2011, n. 10. Il richiamato articolo 2, infatti, ha previsto che, per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali diversi dai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, fossero determinati in base alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (in virtù del quale sono stati definiti i trasferimenti erariali in favore degli enti locali per l'anno 2010) e alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

È stato anche confermato l'assetto dei trasferimenti erariali per le amministrazioni provinciali e per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna già previsti per l'anno 2010, sul quale si sono riflesse le riduzioni di risorse operate con il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010 in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Anche i modesti trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno per i comuni e province ricadenti nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia

Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno mantenuto la precedente disciplina di attribuzione⁷.

Per quanto attiene nello specifico alle amministrazioni provinciali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, sono state altresì prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tali ultime disposizioni, si rammenta, istituivano, per le province, una compartecipazione al gettito dell'Irpef nella misura dell'1% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2001, con corrispondente ed equivalente riduzione dei trasferimenti erariali.

Un cenno va dedicato alle comunità montane rammentando, in proposito, le rilevanti novità già introdotte dall'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009 - così come modificato dall'articolo 1, del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010 - in ordine al sistema di finanziamento di tali enti. A decorrere dall'anno 2010, infatti, è stata disposta la cessazione del concorso da parte dello Stato al finanziamento delle comunità montane.

È stata mantenuta, tuttavia, per l'anno 2011, l'attribuzione di alcuni trasferimenti minori alle citate comunità montane dopo l'emanazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 applicata alla luce del disposto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 2010.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 326 del 2010, ha dichiarato, infatti, tra l'altro, la parziale illegittimità del citato comma 187, della legge n. 2 del 2010. In conseguenza della predetta sentenza, spettano alle comunità montane i trasferimenti relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti.

Le comunità montane continuano inoltre a ricevere altri modesti trasferimenti compensativi per oneri connessi a specifiche fattispecie previste dalla normativa e che non costituiscono, quindi, una forma di concorso al finanziamento dell'ente locale.

8.2.2. I principali fondi delle contribuzioni erariali e l'assegnazione dei trasferimenti e delle entrate da federalismo fiscale municipale

In ordine alle informazioni generali circa i principali fondi delle contribuzioni erariali e l'assegnazione dei trasferimenti erariali per gli enti locali si rinvia, per maggiori elementi di dettaglio, al contenuto delle precedenti edizioni della RGE (in particolare alla RGE anno 2009), atteso che, in questa sede, si vuole concentrare la trattazione sugli aspetti più recenti, introdotti nell'anno 2011, al quale si riferisce la presente Relazione⁸.

Appare, però, utile richiamare almeno alcuni aspetti concernenti la tempistica dei pagamenti alla luce di alcune modifiche intervenute proprio nel 2011, rammentando che con decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 2002,

⁷ In tali territori è vigente e si applica uno speciale sistema di finanza locale, per il quale gli enti locali sono destinatari di trasferimenti regionali o provinciali anziché di trasferimenti statali.

⁸ Anche qui va però ricordato, che per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario gran parte di tali fondi è stata soppressa, nel 2011, e sostituita con entrate da federalismo.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002 sono state individuate le scadenze per il pagamento dei trasferimenti.

Alla luce delle modifiche introdotte in ordine al sistema di finanziamento per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011, ha dovuto altresì definire la tempistica di pagamento del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell'Iva, disponendo:

- che il fondo sperimentale di riequilibrio venisse attribuito, in sede di prima applicazione, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre;
- che la compartecipazione al gettito dell'Iva, in sede di prima applicazione, venisse attribuita, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre.

8.2.3. La legge di stabilità per l'anno 2011

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, reca alcune disposizioni in materia di finanza locale, aventi riflessi anche in termini finanziari nei confronti degli enti locali.

Nel dettaglio:

- l'articolo 1, comma 108, della legge di stabilità per l'anno 2010, - così come sostituito dall'articolo 2, comma 39, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - ha apportato modifiche all'articolo 204 del TUOEL recante: "Regole particolari per l'assunzione di mutui", introducendo più stringenti limiti all'indebitamento. In particolare, alla luce della nuova formulazione, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUOEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.⁹
- l'articolo 1, comma 120, ha rideterminato l'importo delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82 del TUOEL, prevedendo una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data

⁹ L'articolo 204 del TUOEL è stato successivamente modificato, da ultimo, dall'articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2012), in applicazione del quale i limiti sono stati portati all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013 e al 4 per cento a decorrere dall'anno 2014.

del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno;

- l'articolo 2, comma 121, introduce un adempimento a carico degli enti che assumono mutui e posto in essere prestiti obbligazionari con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti. Gli stessi devono essere corredati di apposita attestazione dalla quale risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione viene fatto divieto all'istituto finanziatore o intermediario di procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;

Non vengono prese in esame, in questa sede, le novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2011, in materia di patto di stabilità interno, essendo tale tematica oggetto di altre pubblicazioni.

8.2.4. Principali modifiche introdotte da disposizioni legislative diverse dalla legge finanziaria 2011

Modifiche e integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2011, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti sull'impianto precedentemente vigente. Si fa riferimento, nella fattispecie, alla legge 8 giugno 2011, n. 85, recante: "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale", il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, infine, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".¹⁰

¹⁰ Nel corso dell'anno 2011 è stato altresì emanato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Le novità in materia di finanza locale introdotte dal richiamato provvedimento, riportate sinteticamente nella presente nota, produrranno, tuttavia, i loro effetti successivamente all'anno 2011, oggetto della presente Relazione.

Nel dettaglio:

- l'articolo 13 del provvedimento in esame anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, fissando al 2015 l'applicazione a regime della stessa ed estendendo l'applicazione della stessa alle abitazioni principali e relative pertinenze. Al successivo comma 17 dello stesso articolo 13 viene specificato che il fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo di cui agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011 nonché i trasferimenti erariali spettanti ai comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana variano anche in conseguenza dei differenziali del gettito stimato ad aliquota di base derivanti proprio dalle disposizioni in materia di imposta municipale propria; in altri termini, all'attribuzione dell'imposta municipale propria (IMU) si accompagna la riduzione di risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai comuni allorché il gettito stimato dell'IMU risulti superiore alla entrata per Ici (che è stata sostituita a decorrere dal 2012 dall'IMU stessa) ovvero, nei casi in cui il gettito stimato IMU risulti inferiore all'entrata da Ici, l'assegnazione di una integrazione di risorse. E' anche previsto che, nel caso di insufficienza di risorse sulle quali operare le riduzioni a seguito dell'attribuzione dell'IMU, ciascun comune provveda al versamento delle somme residue all'entrata del bilancio dello Stato;

La legge 8 giugno 2011, n. 85

La legge 8 giugno 2011, n. 85 contiene una serie di proroghe dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale.

Nel dettaglio, viene prorogato da ventiquattro a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (articolo 1, comma 1, lettera a).

Si segnala, in particolare:

- all'articolo 1, comma 1, lettera c), l'estensione da due a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009, aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, del termine entro il quale possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.
- all'articolo 1, comma 1, lettera f), la proroga da trentasei a quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, del termine entro il quale il Governo - su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il parlamento - è delegato ad adottare, ai fini dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 23, comma 6, della legge di delega.

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, reca, tra l'altro, disposizioni in materia di patto di stabilità interno. Tale tematica non verrà, comunque, trattata in questa sede e molte indicazioni, in proposito, possono essere desunte sull'apposita

-
- il successivo articolo 14 istituisce altresì, a decorrere dall'anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
 - l'articolo 28 prevede, infine:
 - che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo di riequilibrio, come determinati ai sensi degli articoli 2 e 13, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi. Tale riduzione sarà ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale;
 - che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo di riequilibrio, come determinati ai sensi degli articoli 21 e 23, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna siano ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi. Tale riduzione sarà ripartita proporzionalmente.

pagina del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/>

Appare opportuno comunque accennare che, con decreti del Ministro dell'interno del 24 novembre 2011 e del 12 dicembre 2011, sono stati determinati importo e modalità di applicazione della sanzione da applicarsi agli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2010. I predetti importi sono stati determinati in osservanza a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011. Nel richiamato articolo 7, comma 2, si precisa che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, viene assoggettato a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di inadempienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello stato le somme residue.

Lo stesso articolo 20, reca, al comma 2-quater, la fissazione del limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata (sostituendo, l'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). In particolare, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. La normativa fissa quindi la tempistica - successivamente prorogata, come verrà specificato in seguito - entro la quale i comuni sono tenuti ad assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni in materia contenute nell'articolo 14, commi da 26 a 30, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e, più precisamente:

- a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (per i comuni, individuate provvisoriamente nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge di delega; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale);
- b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

- c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.

L'articolo 29, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha successivamente prorogato di nove mesi i termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e sue successive modificazioni.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

L'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca rilevanti disposizioni per gli enti locali.

Nel dettaglio, il legislatore interviene (all'articolo 1, comma 11) in ordine alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (ovvero la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato), disponendo che la stessa non trovi applicazione, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Al fine di incentivare maggiormente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, viene elevata dal 50 al 100% la quota dei tributi statali riconosciuti ai comuni di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Trattasi delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento dello stesso (articolo 1, comma 12-bis).

In ordine alle risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 6-ter del provvedimento in esame dispone che le stesse siano destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

L'articolo 15, comma 5, dispone, quindi, misure in ordine alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori provinciali. In particolare viene previsto il dimezzamento dei soggetti appena individuati, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Rilevanti novità sono altresì contenute all'articolo 16, il quale introduce misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale

coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblica, facendo presente fin d'ora che per alcune di tali disposizioni è intervenuta la proroga dei termini temporali disposta dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in conseguenza della quale nel corso del 2011 alcuni effetti non si sono prodotti.

Viene disposto, al fine della riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali -a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti degli organi di governo con la decorrenza fissata al successivo comma 9 dello stesso articolo 16, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - l'esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente, mediante un'unione di comuni. Tale disposizione non trova applicazione per i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.

Le predette unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

Una deroga a tale prescrizione è contenuta al successivo comma 16, il quale stabilisce che il predetto obbligo non trova applicazione nei riguardi dei comuni che alla data del 30 settembre 2012 risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici mediante convenzione. A tal fine viene introdotto l'obbligo, a carico di detti enti, di trasmettere al Ministero dell'interno un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno saranno determinati contenuti e modalità delle attestazioni. Successivamente, il Ministero dell'interno sarà tenuto ad adottare, con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e dei quelli esentati dall'obbligo dell'esercizio, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente, mediante un'unione di comuni. L'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, ha successivamente previsto, come già anticipato, la proroga di nove mesi dei termini temporali e delle disposizioni di cui, tra l'altro, all'articolo 16, commi da 1 a 16, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

Il successivo comma 17 dell'articolo 16 del provvedimento in esame interviene, in particolare, nella composizione dei consigli comunale, prevedendo, in particolare, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla dimensione demografica degli enti:

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, che il consiglio comunale sia composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, che il consiglio comunale sia composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, che il consiglio comunale sia composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, che il consiglio comunale sia composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

L'articolo 16, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, prevede, inoltre:

- ai commi 19, 20 e 21, modifiche agli articoli 38, comma 7, 48, comma 1 e 79, comma 1, del TUOEL, in ordine, rispettivamente, di Consigli comunali e provinciali, di competenza delle giunte e di permessi e licenze;
- al comma 22 limita l'obbligo sancito dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, di esercizio in forma associata, attraverso convenzione o unione ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti. Viene, infatti, disposta l'esclusione dei comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole ed il comune di Campione d'Italia (venivano originariamente compresi i comuni fino a 5.000 abitanti escluse le isole monocomune);
- al comma 23 prevede identifica con i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole (in luogo delle isole monocomune) gli enti per i quali vengono stabilite modalità differenziate, forfetizzate e semplificate del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cui si è ampiamente fatto riferimento in precedenza);
- al comma 25, prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali vengano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al fine di dare piena applicazione alla predetta disposizione, con decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23 è stato quindi emanato il regolamento recante l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. Con lo stesso vengono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla norma;

- al comma 26, prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali debbano essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Viene quindi prescritto che tale prospetto debba essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2012 è stato adottato lo schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo;
- al comma 28 fissa un adempimento a carico del Prefetto a garanzia della verifica del perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali. A tal fine il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo (trattasi, in particolare, della soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e del divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, salvo le eccezioni previste). Nel dettaglio, nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale regola l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;
- da ultimo, un'importante novità viene introdotta dal comma 31 il quale stabilisce che, a decorrere 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (la disciplina vigente identifica gli enti soggetti al patto di stabilità interno con i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e con le amministrazioni provinciali).

Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

L'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, proroga per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. Viene quindi ulteriormente confermata e rinnovata, anche per l'anno 2011, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005. Trattasi della procedura prevista, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, in ordine all'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale procedura prevede, nella fattispecie, la nomina di un commissario da parte del Prefetto, affinché predisponga d'ufficio tale documento per sottoporlo al consiglio; in tale caso e comunque anche quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

Inoltre:

- l'articolo 29, comma 11, proroga di nove mesi i termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e sue successive modificazioni, cui si è già fatto riferimento nell'analisi delle novità introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
- l'articolo 29, comma 11 bis, proroga di nove mesi i termini temporali e le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, cui si è già fatto riferimento nell'analisi delle novità introdotte dal richiamato provvedimento.

Infine, l'articolo 29, comma 16-quater, differisce ulteriormente al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2012.

8.2.5. Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2011, certificazioni contabili

Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2011

Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, rappresenta il principale documento di programmazione amministrativa e finanziaria degli enti locali, l'adozione dello stesso assume, pertanto, particolare importanza.

In proposito l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che gli enti approvino tale documento per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Nel corso del 2011, per venire incontro alle esigenze degli enti locali e dar modo agli stessi di applicare tutta la normativa di riferimento ai fini della redazione del bilancio, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per detto anno è stato inizialmente differito al 31 marzo 2011, con decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2010.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2011 il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2010 ed infine con decreto del Ministro dell'interno del 30 giugno 2011, al 31 agosto 2011.

Certificazioni contabili

Tra le attività di rilievo facenti capo al Ministero dell'interno figura l'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali (bilanci di previsione e rendiconto).

Intensa è l'attività svolta dal Ministero dell'interno anche in ordine all'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali, con riferimento ai bilanci di previsione e del rendiconto, attesa la preziosa fonte informativa costituita dalla significativa consistenza dei dati dagli stessi fornita.

A tal fine:

- con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2011 sono stati approvati i modelli del certificato del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;
- con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno del 12 luglio 2011 sono stati altresì approvati i modelli del certificato del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2010.

Anche nel corso dell'anno 2011 è stata ravvisata, per tali certificazioni, al fine di ridurre i tempi di acquisizione dei dati contabili degli Enti Locali, l'esigenza e l'utilità di sviluppare l'acquisizione dei dati delle predette certificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), stante la preziosa fonte di informazioni fornita anche a supporto della riforma del sistema di finanza locale in atto.

Hanno aderito a tale facoltà:

- relativamente alla trasmissione del certificato del bilancio di previsione per l'anno 2011: n. 7.920 comuni, n. 106 province, n. 197 comunità montane e n. 297 unioni di comuni;
- relativamente alla trasmissione del certificato del rendiconto per l'anno 2010: n. 7.624 comuni, n. 104 province, n. 190 comunità montane e n. 274 unioni di comuni.

I modelli di certificazione approvati con il predetto decreto sono stati integrati tenendo conto delle esigenze informative emerse in sede di gruppo di lavoro "Bilanci delle regioni e degli Enti Locali", costituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2009, nonché sulla base di altre esigenze di raccolta dei dati.

Certificazioni per i servizi gestiti in forma associata per l'anno 2011

Con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno del 31 maggio 2011 è stato approvato il modello di certificato attraverso il quale è stato attivato il contributo erariale spettante alle unioni di comuni per l'anno 2011, per i servizi gestiti in forma associata.

Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 31 del 20 aprile 2011 è stato concordato, per l'anno 2011, di fissare al 6,50% la percentuale delle risorse